



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI R.I.V.A.R.S.



C.F. 91026330315

"Valorizzare la Storia dell' Abitar Viaggiando"

Fondato 01-09-2000

Sede Legale: C/o Galliani Via 9 Agosto 4 -34170 Gorizia-GO ☎ (+39) 04.81.53.28.73+Seg.Tel. & Fax; e-mail: camperstorici@adriacom.it
SEGRETERIA: C/o Giuliano Acerbi Via N. Sauro 18 -46100 Mantova ☎ (+39) 32.98.56.54.54 (ore serali) e-mail: giuliano1958.mail@libero.it

Gorizia, 04/05/2006

IL PRESIDENTE

- Prot: RIVARS
- Ogg: Attestazioni di storicità "apocriefe"

A tutti i Soci, Amici, Simpatizzanti
Alla Segreteria RIVARS
LORO SEDI

CON PREGHIERA DELLA MASSIMA DIFFUSIONE

Corre voce che una Compagnia di Assicurazione radicata sul territorio nazionale stia autorizzando un qualsiasi Club di veicoli storici a rilasciare attestazioni di storicità e di conseguenza accedere alle polizze agevolate RCA emesse da tale Compagnia e riservate ai "veicoli storici".

Fermo restando il diritto incontestabile di ogni Compagnia di Assicurazione di promuovere e vendere i propri prodotti come meglio crede opportuno, si considera un tale comportamento come disinformato e non corretto nei confronti di possessori di veicoli di interesse storico in quanto la Legge dello Stato (cui anche le Compagnie Assicuratrici devono attenersi) precisa che gli unici Enti riconosciuti ed abilitati al rilascio di attestazioni di storicità sono:

1. **Federazione Motociclistica Italiana (FMI)** con competenza su motoveicoli ed assimilati
2. **Registri storici di Marca:** (competenza intuitiva)
 - 2.1. FIAT
 - 2.2. ALFA ROMEO
 - 2.3. LANCIA
3. **Automotoclub Storico Italiano (ASI)** con competenza su ogni tipo di veicolo a motore terrestre, aereo, nautico.

Ne consegue che:

1. unicamente i Commissari Tecnici abilitati direttamente da tali Enti e/o quelli di Club federati/riconosciuti in tali Enti hanno facoltà di rilasciare attestazioni di storicità aventi valore legale.
2. la Compagnia di Assicurazione che ha promosso tale "modus operandi" è liberissima nello stipulare le proprie polizze agevolate a seguito di certificazione di storicità da parte di Club e/o C.T. solo da essa abilitati, ma contemporaneamente:
 - 2.1. i possessori di veicoli non certificati da parte di uno dei 5 Enti sopra citati non possono essere configurati ai sensi dell' art. 60 CdS & art. 215 Reg.to Attuativo CdS
 - 2.2. non possono accedere alle agevolazioni:
 - 2.2.1. fiscali (esenzione da tassa di possesso e "bollo forfettario")
 - 2.2.2. di circolazione stradale & antiinquinamento riservate agli "storici"
 - 2.3. in caso di incidente un' attestazione di storicità non rilasciata da uno dei 5 Enti citati, può venire immediatamente impugnata e contestata dalla parte avversa in quanto non rilasciata da C.T. abilitati e riconosciuti ai sensi di Legge, con ovvie conseguenze sugli indennizzi da corrispondere in quanto "veicolo vecchio" non è sinonimo di "veicolo storico".

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno mettere in guardia i possessori di veicoli storici e/o storicizzabili relativamente al rischio di farsi rilasciare e/o esibire attestazioni di storicità da chi, ai sensi di Legge, non è abilitato a rilasciarle.

Buona Strada Il Presidente del Registro
Claudio Galliani

